



Città di Bellinzona

**Ordinanza municipale
concernente la vuotatura di fosse
per colaticcio, liquami e pozzi
neri, sul trasporto di colaticcio,
liquame, letame e sulla
concimazione con fertilizzanti
liquidi e solidi**



Indice

Art. 1	Fanghi di depurazione	2
Art. 2	Vuotatura pozzi neri	2
Art. 3	Spargimento concimi aziendali	2
Art. 4	Spargimento straordinario	2
Art. 5	Utilizzo di concimi aziendali su terreni in zona agricola non edificabili	2
Art. 6	Utilizzo di concimi aziendali su terreni in zona edificabile adibiti parzialmente all'agricoltura	2
Art. 7	Divieto di spargimento	2
Art. 8	Sanzioni	3
Art. 9	Entrata in vigore	3
Art. 10	Abrogazione	3

Il Municipio di Bellinzona, richiamati gli art. 107 LOC e 24 RALOC e l'art. 8 della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA),

ordina:

Art. 1 Fanghi di depurazione

I fanghi di depurazione non possono essere distribuiti in agricoltura.

Art. 2 Vuotatura pozzi neri

La vuotatura di pozzi neri deve essere eseguita esclusivamente da parte di imprese autorizzate, possibilmente nel periodo invernale fra il 1. novembre ed il 31 marzo.

È vietato spargere fanghi provenienti da un processo di depurazione.

Art. 3 Spargimento concimi aziendali

Le botti di spargimento per il colaticcio e il liquame devono essere a tenuta stagna per limitare al minimo possibili esalazioni, che oltre ad essere di disturbo al cittadino, rappresentano un carico ambientale nocivo. Lo spargimento deve avvenire unicamente in condizioni del suolo adeguate. È vietato lo spargimento di concimi aziendali su suoli gelati, coperti di neve, saturi d'acqua, secchi, nelle giornate ventose, calde o nell'imminenza e durante temporali o precipitazioni importanti nonché durante gli orari dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00 e la domenica.

Art. 4 Spargimento straordinario

¹L'autorizzazione allo spargimento straordinario è rilasciata dal Municipio per il tramite dei suoi servizi.

²La domanda deve essere motivata.

³Il Municipio non concederà deroghe in contrasto con l'Ordinanza federale concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi del 18 maggio 2005.

Art. 5 Utilizzo di concimi aziendali su terreni in zona agricola non edificabili

I concimi aziendali (colaticcio, liquame e letame) possono essere impiegati come concimi su tutti i terreni agricoli del comprensorio comunale, nel rispetto delle direttive "Concimare al momento giusto" edite dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, le quali sono parte integrante della presente ordinanza.

Art. 6 Utilizzo di concimi aziendali su terreni in zona edificabile adibiti parzialmente all'agricoltura

Nei campi siti in zona edificabile e adibiti parzialmente all'agricoltura, lo spandimento di concimi aziendali (colaticcio, liquame e letame) è autorizzato, nell'ambito della rotazione delle colture. Il letame deve essere interrato mediante aratura o fresatura superficiale nelle ore immediatamente successive allo spargimento.

Il liquame o il colaticcio per lo spargimento nei prati dovranno essere obbligatoriamente diluiti con acqua e questo allo scopo di abbattere efficacemente gli odori e le esalazioni. È consigliabile una lavorazione superficiale del terreno prima dello spargimento, oppure l'impiego di botti con tubi a strascico.

Art. 7 Divieto di spargimento

È assolutamente vietato lo spargimento di colaticcio nelle zone di protezione dei pozzi di captazione acqua potabile S1. L'impiego di letame è invece autorizzato nelle zone di protezione S2 (a determinate condizioni secondo Regolamenti d'uso specifici) e S3. Si richiama a questo riguardo

l'Allegato 2.6 dell'Ordinanza federale concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi del 18 maggio 2005.

Art. 8 Sanzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa fino a fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC. Restano riservate le leggi speciali.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Art. 10 Abrogazione

La presente ordinanza abroga l'ordinanza concernente lo spargimento del colaticcio e il trasporto del letame dell'ex comune di Bellinzona e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Adottata con risoluzione municipale no. 4424 dell'8 ottobre 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 14 ottobre 2025 al 12 novembre 2025